



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO SERVIZIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 73 / 2025

**OGGETTO: TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN
OCCASIONE DI LAVORI PER RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE SULLE
STRADE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FIBRA
OTTICA - PROROGA ORDINANZA N.48/2025**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICORDATO che nel corso del 2023 e parte del 2024 la società Sertori S.p.A., con sede in Milano in Via Caracciolo n. 77, per conto di Open Fiber S.p.A., con sede legale in Viale Certosa 2 – 20155 Milano, ha effettuato numerosi interventi di realizzazione di impianti interrati finalizzati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Induno Olona, che hanno riguardato gran parte della rete stradale comunale;

RICORDATO, inoltre, che la Open Fiber S.p.A., così come previsto dalle relative autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Tecnico comunale, è tenuta al ripristino definito del manto stradale interessato dai suddetti lavori e che anche tale ripristino è stato affidato alla ditta Sertori S.p.A.;

VISTA l'ordinanza n. 48/2025 adottata in seguito a richieste presentata dalla Sertori S.p.A. in data 07.04.2025;

VISTA la domanda di proroga dell'Ordinanza n. 48/2025 del 08.04.2025, con scadenza 30.06.2025, presentata da Sertori S.p.A. in data 20.06.2025, prot. n. 8829;

ACCERTATO che la maggior parte dei lavori di ripristino del manto stradale richiede la disciplina della circolazione stradale con l'istituzione di *"Divieti di sosta con rimozione forzata"*, *"Restringimento della carreggiata"* e *"Sensi unici alternati"*;

VISTI il numero elevato di interventi e la necessità, nel pubblico interesse, di adottare un provvedimento di carattere generale che possa consentire la temporanea modifica della circolazione stradale a mezzo della prescritta segnaletica stradale nei casi in cui sia necessario prevedere *"Divieti di sosta con rimozione forzata"*, *"Restringimento della carreggiata"* o *"Sensi unici alternati"*, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento dei predetti lavori e comunque per la durata massima non superiore a 48 ore;

VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7, 20 e 21 del codice della strada, D.Lgs. n. 285 del 30.4.92;

VISTI gli articoli 30, 31, 40, 41, 42, e 43 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, D.P.R. N. 495 del 16.12.92 s.m.i.;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati:

- per il periodo che va dal 01.07.2025 al 30.07.2025, in occasione dei ripristini definitivi del manto stradale da parte di "Sertori S.p.A." o di ditta da questa formalmente incaricata, i provvedimenti necessari per istituire esclusivamente modifiche temporanee della circolazione stradale

concernenti divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti della carreggiata e sensi unici alternati regolati da semaforo o da personale incaricato, della durata non superiore a 48 ore, si intendono sostituiti dalla presente ordinanza.

- Sarà obbligo esclusivo di Sartori S.p.A., o della ditta da questa delegata, provvedere a:

- a) informare della necessità di avvalersi della presente ordinanza, almeno 48 ore prima prima dell'insediamento del cantiere stradale, il Comando di Polizia Locale e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Induno Olona, indicando con completezza la data, il luogo, la durata dell'intervento e la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori;
- b) installare i prescritti segnali stradali relativi alle disposizioni impartite dalla presente Ordinanza, le delimitazioni ed i restringimenti di carreggiata, i segnali di limiti di larghezza/altezza, di velocità ecc., nel tratto interessato dl cantiere stradale, nonché tutti gli accorgimenti necessari per la fluidità della circolazione dei veicoli, in conformità all'art. 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, agli articoli da 30 a 43 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 ed al D.M. 10.07.2002 relativo al "Segnalamento dei Cantieri Stradali";
- b) non lasciare in nessun caso buche e scavi sulla sede stradale nelle ore notturne e comunque in caso di sospensione dei lavori, per qualsiasi motivo intervenuta;
- c) di non iniziare i lavori, o di sospenderli immediatamente, in caso di comunicazioni in tal senso da parte degli Uffici Comunali preposti al controllo degli stessi.

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà valida fino al 30.07.2025.

Essa avrà efficacia solo previa predisposizione e posa della segnaletica stradale prescritta dalle norme sopra richiamate, ad esclusivi carico e responsabilità della ditta Sertori S.p.A..

I Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del D.Lgs. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza relativa alla presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lì, 30/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)